



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI**

SEZIONE LAVORO

in persona del giudice, dott. [REDACTED]
all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
(introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 29
novembre 2023 – ha pronunciato in data 18 dicembre 2023, previa lettura delle
note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente

S E N T E N Z A

ex art. 127-ter c.p.c.

nella causa iscritta al [REDACTED] del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, pendente

T R A

[REDACTED]

con l'avv. MAGNOSI FRANCESCO,

- ricorrente -

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO – ISTITUTO

[REDACTED] in

persona del legale rappresentante *pro tempore*,

con il funzionario [REDACTED]

- convenuto -

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 20/04/2023 la parte ricorrente [redacted] ha chiamato in giudizio la parte convenuta MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO – ISTITUTO [redacted] – premessi i fatti costitutivi delle proprie domande – ha presentato le conclusioni di cui alle pagg. 28-29 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:

Piaccia all'Ill.Mo Tribunale, ogni contraria eccezione ed istanza disattesa e respinta, accogliere il presente ricorso nel merito, e per l'effetto, previa disapplicazione dell'art. 1, comma 121, Legge 13 luglio 2015, n. 107, dell'art. 2, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2015, n. 32313, come sostituito dal d.P.C.M. 28 novembre 2016 a decorrere dal 2 dicembre 2016, e della Nota M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della Carta del docente, per contrasto con le norme di cui agli articoli 3, 35 e 97 della Costituzione;

accertare e dichiarare il diritto di [redacted] alla assegnazione della Carta del Docente prevista dall'art. 1, comma 121 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 in relazione all'anno scolastico 2021/2022 in cui ha svolto attività di docente a tempo determinato, per un importo di € 500,00.

Per l'effetto,

condannare il Ministero dell'Istruzione alla corresponsione – anche a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ai sensi dell'art. 1218 c.c. ovvero a qualsiasi titolo, tenuto conto dell'inadempimento dell'Amministrazione in relazione all'a.s. 2021/2022 in cui la ricorrente ha prestato servizio come docente - dell'importo di € 500,00 complessivi a favore della ricorrente mediante creazione del profilo web ed invio delle credenziali relative alla carta elettronica alla docente [redacted] secondo le indicazioni contenute nell'art. 5 del D.P.C.M. 23 settembre 2015, n. 32313, da utilizzare esclusivamente per l'acquisito dei beni e dei servizi indicati dall'art. 1, legge n. 107/2015 e dall'art. 4, del D.P.C.M. n.

32313 del 23 settembre 2015, utili a sostenere la formazione e la valorizzazione professionale della docente [REDACTED]

Ordinare al Ministero dell'Istruzione di emettere e successivamente inviare la Carta del docente a favore della ricorrente ed a nome di [REDACTED] con le modalità e le indicazioni previste dall'art. 5, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 32313 del 23 settembre 2015 ovvero secondo le modalità che saranno ritenute di giustizia, anche mediante invio della Carta presso la sede scolastica di servizio della ricorrente o di quella che verrà successivamente indicata dalla ricorrente, previa acquisizione dei dati lavorativi della docente [REDACTED] ovvero presso il suo domicilio o residenza.

Con vittoria di spese di lite, competenze, onorari e spese generali del 15% e C.P.A. da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

* * *

Si è costituita in giudizio la parte convenuta, tramite l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, contestando – limitatamente a taluni profili – le affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.

La parte convenuta ha inoltre eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito e l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati *ex adverso*.

La causa – istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti – è stata decisa all'udienza odierna.

* * *

L'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, sollevata dalla parte convenuta, è infondata.

La giurisprudenza ha chiarito, in linea generale, che “*In tema di pubblico impiego privatizzato, la controversia relativa ad una pretesa attinente ad un rapporto di lavoro, che riguardi quindi un diritto soggettivo, rispetto alla quale un atto amministrativo di organizzazione, di cui si contesti la legittimità, costituisca un mero atto presupposto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, rilevando a tali fini il "petitum"*”

sostanziale che va individuato sulla base delle caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio” (così Cass. civ., S.U., 25840/2016; Cass. civ., S.U., n. 32625/2018).

Nel caso di specie, la situazione giuridica soggettiva vantata dalla parte ricorrente nei confronti delle parti convenute ha natura di diritto soggettivo che nasce, in capo alla stessa, al ricorrere dei presupposti previsti all'uopo direttamente dalla legge (cfr. art. 1, co. 121, della L. n. 107/2015 e s.m.i) e che si inserisce in un rapporto di natura privatistica (il rapporto di lavoro “contrattualizzato” alle dipendenze di un’amministrazione pubblica: cfr. art. 1, co. 2, e art. 63 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.), nell’ambito del quale l’amministrazione pubblica datrice di lavoro non esercita poteri autoritativi e/o connotati da discrezionalità amministrativa o tecnica o mista.

Pertanto l’eccezione in esame va rigettata, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario adito.

* * *

Nel merito, il ricorso è fondato, per le ragioni indicate appresso.

Nel caso di specie, la parte ricorrente – premesso di avere lavorato nell’a.s. 2021/2022 alle dipendenze del Ministero convenuto come docente di scuola secondaria a tempo determinato (*all. 3 al fascicolo di parte ricorrente*) – lamenta l’illegittimità della condotta tenuta dall’amministrazione scolastica, la quale non ha riconosciuto alla parte ricorrente, in relazione al suddetto periodo di lavoro a tempo determinato, il diritto di beneficiare della c.d. “Carta del docente” di cui all’art. 1, co. 121, della L. n. 107/2015 e s.m.i., c.d. “Buona scuola”, attuata con D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015.

Nel dettaglio, la parte ricorrente sostiene che il diritto in questione spetti a tutto il personale docente – tanto a tempo indeterminato quanto a tempo determinato – anche in considerazione del fatto che le mansioni assegnate e svolte dei docenti non di ruolo sono del tutto identiche a quelle assegnate e svolte dai docenti di ruolo e che pertanto, ad opinare diversamente, vi sarebbe una ingiusta discriminazione nei confronti dei docenti non di ruolo, in aperto

contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost., nonché con la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea e agli artt. 20 e 21 della CDFUE.

In punto di diritto va premesso, a tale riguardo, che l'art. 1, co. 121, della L. n. 107/2015 e s.m.i. stabilisce che *“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”*).

In merito ai criteri e alle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui sopra, l'art. 2, co. 1, del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 – attuativo della predetta disposizione di fonte primaria – prevede che i destinatari della Carta (nominativa, personale e non trasferibile) sono da individuarsi nei *“docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”* e, al co. 4, che *“La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”*.

Il D.P.C.M. del 28/11/2016 ribadisce nel medesimo senso, al comma 1 dell'art. 3, che *“La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari. 2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”* e specifica poi, al comma 2 dell'art. 6 (rubricato *“Uso della carta”*), che *“2. La Carta è usata attraverso buoni di spesa, generati dall'applicazione web dedicata, ai sensi dell'articolo 2, comma 3. 3. I buoni sono generati dal beneficiario, che inserisce i dati richiesti nella applicazione web dedicata, e sono impiegati per l'acquisto dei seguenti beni e servizi: a) libri e testi, anche in formato digitale, pubblicazioni e riviste comunque utili all'aggiornamento professionale; b) hardware e software; c) iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; d) iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale; e) titoli di accesso per rappresentazioni teatrali e cinematografiche; f) titoli per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo; g) iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione, di cui articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015. 4. L'accettazione del buono da parte delle strutture, degli esercenti e degli enti previsti all'articolo 7 determina la riduzione, pari all'importo del buono medesimo, del credito disponibile in capo al beneficiario. 5. I buoni generati, ma non spesi, non determinano variazione dell'importo disponibile da parte del beneficiario. 6. Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate. 7. Le somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili sono recuperate*

a valere sulle risorse disponibili sulla Carta con l'erogazione riferita all'anno scolastico successivo”.

In base alla disciplina appena illustrata, dunque, (a) i docenti assunti a tempo indeterminato beneficiano della suddetta carta elettronica anche se assunti con contratto a tempo parziale, anche se ancora impiegati nel periodo di prova e perfino se dichiarati inidonei per motivi di salute o in posizione di comando, distacco, fuori ruolo, mentre (b) risultano esclusi dal beneficio suddetto soltanto i docenti a tempo determinato.

Invero l'art. 63 del CCNL per comparto scuola del 29.11.2007 (rubricato “*Formazione in servizio*”) prevede – in modo parzialmente difforme dalla disciplina sopra illustrata – che “*1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo. 2. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. Le somme destinate alla formazione e non spese nell'esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo con la stessa destinazione. In via prioritaria si dovranno assicurare alle istituzioni scolastiche opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in servizio ad iniziative di formazione deliberate dal collegio*

dei docenti o programmate dal DSGA, sentito il personale ATA, necessarie per una qualificata risposta alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa” e inoltre, all’art. 64 (rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”), che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.”

Il predetto CCNL di comparto prevede quindi che l’amministrazione scolastica è tenuta a fornire gli strumenti, le risorse e le opportunità che garantiscano la formazione in servizio di tutto il personale docente, senza fare alcuna distinzione fra il personale docente di ruolo e il personale docente non di ruolo.

La giurisprudenza maggioritaria ha chiarito, riguardo alla questione controversa in questa sede, che la limitazione ai soli docenti di ruolo della previsione di una forma di sostegno economico correlata alla formazione professionale costituisce una palese discriminazione a danno dei docenti non di ruolo, in collisione con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., poiché attua un illegittimo “*sistema di formazione a doppia trazione*” (cioè una formazione differenziata all’interno del corpo docente a seconda della diversa durata contrattuale dell’impiego), “[da un lato] *quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l’erogazione della Carta, e [dall’altro] quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. [...] In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un’altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l’erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell’insegnamento fornito agli studenti. [...]*”

questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarità rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal che si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna" (Consiglio di Stato , sez. VII , 16/03/2022 , n. 1842).

Nella stessa prospettiva si è espressa anche la Corte di Giustizia dell'Unione europea, che – facendo applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18/03/1999, di cui alla Direttiva 1999/70/CE (la quale stabilisce che "1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive" e che "4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive") – ha chiarito che "la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a

tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. [...] l'indennità di cui al procedimento principale [cioè la Carta elettronica del docente] deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. 36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti...38. La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego...45. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariç Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della

clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). 47 A tale riguardo, il giudice del rinvio ha, in sostanza, precisato egli stesso che la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva e che, in ogni caso, essa non può essere giustificata dall'obiettivo di garantire la stabilità del rapporto dei docenti a tempo indeterminato” (C. Giust. UE, ord. 18 maggio 2022, C-450/21).

Da ultimo è intervenuta, in argomento, la Suprema Corte che – in linea di sostanziale continuità con la giurisprudenza sopra citata – ha fornito ulteriori chiarimenti sul punto e stabilito i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui alla [L. 107 del 2015, art. 1, comma 121](#), spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della [L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1](#), o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovvero fino al 30.6, ai sensi della [L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2](#), senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla [L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121](#), non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della [L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36](#), dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla [L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121](#), non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per

cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'[art. 2948 n. 4 c.c.](#), che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovvero, per i casi di cui alla [L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2](#), dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (Cassazione civile sez. lav., 27/10/2023, n. 29961).

Alla luce di quanto sopra illustrato va dunque disapplicato l'art. 1, co. 121, della L. n. 107/2015 e s.m.i., nella parte in cui esclude dalla fruizione della c.d. “Carta del docente” ivi prevista i docenti che, pur non essendo di ruolo, hanno prestato servizio in forza di incarichi annuali (fino al 31 agosto dell'a.s.) o in forza di incarichi fino al termine delle attività didattiche (cioè fino al 30 giugno dell'a.s.).

Nel caso di specie, dalla documentazione in atti risulta che la parte ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente di scuola secondaria a tempo determinato, nell'a.s. 2021/2022 e, segnatamente, dal 6/10/2021 al 30/06/2022 (*all. 3 al fascicolo di parte ricorrente*).

Dall'applicazione, al caso di specie, dei principi giurisprudenziali da ultimo stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile sez.

lav., 27/10/2023, n. 29961, cit.) deriva quindi che la parte ricorrente ha diritto – in riferimento all’a.s. 2021/2022 (nel quale ha prestato servizio, in qualità di docente non di ruolo, con incarico annuale fino al termine dell’a.s. o fino al termine delle attività di didattiche) – al pagamento dei buoni di spesa per la formazione, l’aggiornamento e la qualificazione professionale del docente (c.d. “Carta del docente”) di cui all’art. 1, co. 121, della L. n. 107/2015 e s.m.i. e al D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, per un totale di euro 500,00.

Va precisato, a tale riguardo, che la parte ricorrente ha diritto all’adempimento in forma specifica dell’obbligazione di pagamento della c.d. “Carta del docente” – e non al risarcimento del danno derivato dalla mancata erogazione della stessa – poiché non risulta che la predetta parte ricorrente, nel frattempo, sia fuoriuscita dal sistema delle docenze scolastiche per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze o per cessazione dal servizio di ruolo.

L’eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta è infondata, giacché tra il momento in cui è avvenuto il conferimento degli incarichi di supplenza annuali fino al termine dell’a.s. o fino al termine delle attività di didattiche, da un lato, e il momento di deposito del ricorso giurisdizionale, dall’altro, non era ancora decorso, in concreto, il termine quinquennale per l’esercizio del diritto di cui sopra tramite azione di adempimento in forma specifica (cfr. Cassazione civile sez. lav., 27/10/2023, n. 29961, cit.).

Il ricorso deve quindi essere accolto, nei termini sopra indicati.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di oltre accessori di legge (spese generali al 15%, IVA e CPA).

Tenuto conto della peculiarità della questione e della relativa novità della stessa, si ritiene che tali spese di lite debbano essere compensate parzialmente, nella misura di 1/3.

P.Q.M.

- disapplicato l'art. 1, co. 121, della L. n. 107/2015 e s.m.i., nella parte in cui esclude i docenti non di ruolo, con incarico fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività scolastiche, dall'erogazione della c.d. "Carta del docente" ivi prevista, dichiara il diritto della parte ricorrente a ottenere l'erogazione dei relativi buoni di spesa per la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione professionale del docente in riferimento all'a.s. indicato in motivazione, per un importo complessivamente pari a euro 500,00;
- per l'effetto, condanna la parte convenuta a emettere, in favore della parte ricorrente, i predetti buoni di spesa, nella misura sopra indicata, tramite le modalità previste dall'art. 5, del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015;
- respinge ogni altra domanda e/o eccezione;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida, previa compensazione parziale, in euro [redacted] e accessori di legge (spese generali al 15%, IVA e CPA), da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Velletri, 18 dicembre 2023

Il giudice
dott. [redacted]